



**Luigi Monari**  
Legacoop Emilia Ovest

***“Aspetti societari e governance nella società cooperativa”***

**Martedì 27 Novembre 2018**  
Palazzo Dossetti - Unimore



# Principali riferimenti normativi

## **Costituzione , art. 45**

“La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. “

**Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545) oltre alle norme spa e srl in quanto compatibili**

## Principali leggi speciali

- ✓ L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali
- ✓ L. 59/1992 – introduce strumenti finanziari e socio finanziatore
- ✓ L. 142/2001 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore
- ✓ D. Lgs 220/2002 riordino della Vigilanza
- ✓ D. Lgs. 6/2003 Riforma del Diritto societario

# Codice civile

## Art. 2511

“Le cooperative sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** iscritte presso l’albo delle società cooperative....”

**LA COOPERATIVA E' UN'IMPRESA  
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO**

# Scopo mutualistico

E' lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in cooperativa: non lucrare profitto ma **realizzare** - attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa – **un'utilità** in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite cooperativa.

La natura di questo rapporto di *scambio contrattuale* *caratterizza i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura.*

# Principi cooperativi

6



Una testa, un voto

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La solidarietà intercooperativa

La mutualità verso l'esterno

# Tipologie di cooperative

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio:

- **COOPERATIVE DI LAVORO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”)
- **COOPERATIVE DI UTENZA** - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi
- **COOPERATIVE DI SUPPORTO** - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci

# CATEGORIE ALBO COOPERATIVE

CONSUMO

PRODUZIONE LAVORO

AGRICOLE

EDILIZIE DI ABITAZIONE

TRASPORTO

PESCA

DETTAGLIANTI

COOPERATIVE SOCIALI

CONSORZI FRA COOPERATIVE



# Prevalenza mutualistica

In ragione della “quantità” di scambio mutualistico con i soci  
cooperatori,  
le cooperative si distinguono in

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente

dal requisito della prevalenza ne consegue  
il trattamento fiscale

# Cooperative a Mutualità Prevalente

## UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti -  
> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

## LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci ->Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

## SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente DI DIRITTO

**1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci**

**A1 verso soci**

----- = X%

**Totale A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

**2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci**

**B9 verso soci**

----- = Y%

**Totale B9 Costo del lavoro**

**3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci**

**B6 conferiti dai soci**

----- = W%

**Totale B6 Costo dei beni conferiti**

**B7 ricevuti dai soci**

----- = K%

**Totale B7 Costo della prestazione di servizi ricevuti**

**4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico**

**Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:**

**$(A1 * X\%) + (B9 * Y\%) + (B6 * W\%) + (B7 * K\%)$**

----- = Z%

**$A1 + B9 + B6 + B7$**

# Regimi derogatori

## *Decreto Interministeriale 30 dicembre 2005*

- Cooperative di lavoro (...non si computa il costo del lavoro di unità assunte in forza di obbligo di legge o di ccnl o di convenzione con la pp.aa né che per disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio ....non si computano unità lavorative straniere impiegate all'estero)
- Cooperative di allevamento (...dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno  $\frac{1}{4}$  dei mangimi necessari per l'allevamento)
- Cooperative di conduzione (...terreni coltivati dai soci >50% terreni condotti dalla cooperativa)
- Enti di formazione (...non si computano i finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi)
- Cooperative di consumo territori montani (prevalenti di diritto se in comuni montani con < 10.000 abitanti)
- Calamità naturali (perdita della prevalenza a causa di calamità...si calcola a decorrere dal venire meno degli effetti della calamità)
- Soci di enti giuridici (..sono ricomprese le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici soci della cooperativa)
- Commercio equo e solidale (prevalenti di diritto)
- ....

# Cooperative a Mutualità Prevalente

**clausole** che, a norma dell'[articolo 2514 cod. civ.](#), devono essere previste negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente:

- il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori;
- l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

# Trattamento fiscale

Le cooperative per beneficiare di tassazione ridotta devono:

- essere a MUTUALITA' PREVALENTE
- inserire nello statuto e rispettare le clausole art. 2514 c.c.

## Tassazione degli utili nelle CMP

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Totale utili tassati <b>IMPOSTA 24%</b>	Totale utili detassati
Agricole	3%	20%	23% (1) <b>5.52</b>	77%
Consumo	3%	65%	68% <b>16.32</b>	32%
Sociali	3%	0	3%(2) <b>0.72</b>	97%
Altre (P.L., Servizi,...)	3%	40%	43% <b>10.32</b>	57%
Banche di Credito coop.	7%	27%	34% <b>8.16</b>	66%

(1) 20% per le coop. agricole a cui si applica l'art. 10, del DPR 601/1972. VEDI INFRA

(2) 0 o 1,5% per le coop sociali a cui si applica l'art. 11 DPR 601/1972. VEDI INFRA

CMNP : quota tassata **70%** **ires 16.8**

VEDI INFRA

15

# Perdita mutualità prevalente

Ai sensi dell'[articolo 2545-octies, comma 1, cod. civ.](#) la perdita si concretizza quando, **per due esercizi consecutivi**, non sia rispettata la condizione di prevalenza di cui all'[articolo 2513 cod. civ.](#), ovvero quando siano modificate le previsioni statutarie di cui all'[articolo 2514 cod. civ.](#)

Nei casi di perdita del requisito di mutualità prevalente per **modifica delle previsioni statutarie**, gli **amministratori**, sentito il parere dell'eventuale revisore esterno, devono redigere un **apposito bilancio**, che deve essere verificato senza rilievi da una **società di revisione** e deve essere notificato entro sessanta giorni dalla approvazione al **MISE**, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle **riserve indivisibili**.

Le medesime formalità devono essere seguite anche nel caso di **perdita del requisito** da parte di una **cooperativa** che abbia emesso **strumenti finanziari**.



# La struttura societaria

Le cooperative sono società che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I artt.2511 e seg. c.c), devono adottare un quadro normativo di riferimento:

- quello delle **società per azioni**  
*oppure*
- quello delle **società a responsabilità limitata**

# COOP-SRL oppure COOP-SPA

Numero soci	Attivo patrimoniale	Persone fisiche/giuridiche	Forma adottabile
Da 3 a 9	qualsiasi	Solo fisiche	srl
Da 9 a 19	qualsiasi	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Fino a 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	srl o spa
Più di 19	Più di 1 mln/€	Fisiche/giuridiche	spa

# Capitale sociale

Le cooperative sono società **a capitale variabile**.

- ✓ non è previsto un ammontare prestabilito
- ✓ il *principio della porta aperta* consente l'entrata e uscita dei soci senza modificare l'atto costitutivo

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro

La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000 euro

# Responsabilità patrimoniale limitata

le società cooperative sono sempre  
**“a responsabilità limitata”**

cioè

la responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale

# Destinazione degli utili

Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile

Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (*principio della mutualità esterna*)

Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato – *due punti in più per gli strumenti finanziari detenuti dai soci cooperatori*

Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Una quota dell'utile può essere destinata a **RISTORNO COOPERATIVO**

# Ristorno

E' la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

- ✓ in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), che non può superare il 30% dei salari correnti;
- ✓ in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari.

**SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL \_\_\_\_\_)**

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente.

	Esercizio _____	Esercizio _____
<b>VERIFICA AVANZO DI GESTIONE</b>		
Avanzo di gestione: Rigo 21 del Conto Economico	€	€
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico	€	€
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)	€	€
- eventuali Proventi straordinari del C.E. <sup>1)</sup>	€	€
A) Avanzo di gestione rettificato	€	€
B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x percentuale di prevalenza relativa all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci.	€	€
<b>VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO</b>		
<b>Cooperative di Lavoro</b>		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci	€	€
D) Ristorno	€	€
<b>Cooperative di Utenza</b>		
E) Ristorno	€	€
<b>Cooperative di Apporto</b>		
F) Ristorno	€	€
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio	€	€
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale	€	€
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)	€	€

**N.B**

- 1) - I valori di E) e di F) e della somma di [G)+H)+I)] non possono essere superiori al valore di B)
- 2) - D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)
- 3) - La percentuale di prevalenza va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dai valori relativi all'eventuale fruizione di regimi derogatori della prevalenza da parte dell'ente.
- 4) - Il revisore valuterà eventuali scostamenti qualora la cooperativa produca una dettagliata contabilità analitica per centri di costo, accessi a soci e non soci.

1) Considerata la soppressione della sezione "E" del conto economico, nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa, a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

# Prestito sociale

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il **prestito sociale** nel rispetto dei limiti e condizioni poste dalla normativa fiscale e finanziaria

- ✓ Art. 13, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 recante “*Finanziamenti dei soci*”
- ✓ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e relative Delibere Cicr e Bdl
- ✓ Istruzioni Banca d’Italia novembre 2016
- ✓ Legge di bilancio 2018 L. 205/2017 (*in attesa di provvedimento attuativo*)
- ✓ Regolamento Quadro Lega Nazionale (*da adottare entro assemblea che approva il bilancio 2018*)



# CORPORATE GOVERNANCE

-> lo **STATUTO** contiene le norme sul funzionamento della società (specificità coop-spa / coop-srl)

-> i **REGOLAMENTI** disciplinano i rapporti socio-cooperativa e devono essere approvati dall'assemblea

# Statuto

- ❖ Denominazione e sede
- ❖ Durata
- ❖ Scopo e oggetto
- ❖ Soci – ammissione, recesso, esclusione, diritti
- ❖ Emissione di strumenti finanziari
- ❖ Organi sociali – assemblea, cda, organo di controllo
- ❖ Patrimonio sociale, bilancio , destinazione utile
- ❖ Scioglimento, clausola arbitrare
- ❖ Clausole mutualistiche

# Regolamenti

- Socio lavoratore (L.142/01) – *sempre obbligatorio per coop lavoro - va depositato in Dtl*
- Prestito sociale
- Ristorno
- Soci speciali
- Assemblee separate
- Elettorale
- .....

## SOCI - ammissione

Il **socio cooperatore** non si limita ad apportare capitale sociale alla cooperativa ma siccome deve intrattenere i rapporti di scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti

Criteri statutari per l'ammissione

Requisiti professionali (evidenziare la relazione tra ammissione e capacità economiche della coop.va a soddisfare gli interessi dei soci)

Criteri non discriminatori

“Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della coop.va” (→ con presupposto di concorrenza)

## SOCI - ammissione

Ammissione: competenza amministratori (con riferimento ai requisiti statutari prefissati)

Motivazione delibere di rigetto

Richiesta di pronunciamento all'Assemblea

Convocazione dell'Assemblea da parte del Cda (nessun termine prestabilito- *statuto*)

Carattere vincolante o no della delibera assembleare (*statuto*)

Relazione Cda in sede di approvazione bilancio su ammissione soci

Comitati esecutivi (divieto di delega all'ammissione soci)

## SOCI - quota

Quota sociale (quote o azioni)

Minimo 25 euro

Versamento 25% al momento dell'ammissione (non obbligatorio – *facoltà statutaria*)

Tassa di ammissione (*facoltà statutaria*)

Sovraprezzo (*facoltà statutaria*)

## SOCI – recesso

Nei casi previsti dalla legge (art.2437 c.c.)

Il recesso non può essere parziale

Decorrenza

Rapporto sociale cessa dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda

Rapporto mutualistico *se lo statuto non prevede diversamente* cessa con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo

## SOCI – esclusione

Disciplinare i casi di esclusione in statuto

L'esclusione viene deliberata dagli amministratori (*salvo che lo statuto preveda l'assemblea*)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici (*salvo che lo statuto preveda diversamente*)



## SOCI – recesso esclusione

Sia contro la delibera di esclusione che contro il mancato accoglimento della richiesta di recesso il socio può opporre opposizione innanzi il Tribunale → è possibile *prevedere in statuto procedure arbitrali*

Nelle coop.ve di lavoro recesso ed esclusione determinano l'estinzione del rapporto di lavoro (rapporto mutualistico). Se si intende derogare a tale principio occorre *prevederlo statutariamente*

## Diritti dei SOCI

Coop-spa

(richiesta da 1/10 dei soci (1/20 con più di 3000 soci))

- ✓ diritto esame verbali Cda e Comitato Esecutivo (attraverso un rappresentante)

Coop-srl

- ✓ diritto di ogni singolo socio di esaminare libri verbali e scritture contabili

## Altre «tipologie» di soci

**Socio speciale** (art. 2527 cc)

**Socio finanziatore** (L.59/92; art. 2526 cc)

**Socio volontario** (solo coop sociali L.381/91) *max 50%  
totale soci*

## SOCI – soci speciali

*è facoltativo prevederli statutariamente (+ regolamento)*

Max 1/3 del n° totale soci cooperatori

Sono comuni alla disciplina coop-spa e coop-srl

Unica categoria

Ai fini del calcolo della prevalenza sono considerati SOCI

Possibili diritti patrimoniali e diritti di partecipazione agli organi sociali RIDOTTI  
*(facoltà statutaria)*

Periodo max di formazione/inserimento 5 anni (lo *statuto può* prevedere un periodo inferiore)

Automaticità o meno dell'acquisizione di qualifica di socio ordinario

## **SOCI – soci finanziatori**

**La possibilità di emettere strumenti finanziari deve essere prevista in statuto.**

Nessuna restrizione per **coop-spa**

Le **coop-srl** possono emettere:

- titoli di debito sottoscritti da investitori professionali (vigilati Banca d'Italia)
- titoli partecipativi al capitale privi dei diritti di amministrazione solo per investitori qualificati (Coopfond, CFI, F.di Pensione..)
- soventori e apc L.59/92

Permangono dubbi interpretativi sulla possibilità per le coop-srl di emettere altri «strumenti finanziari»

# STRUMENTI FINANZIARI

**STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI** partecipano al rischio d'impresa (capitale di rischio)

**STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI** titoli di debito (diritto al rimborso e alla remunerazione)

Appartengono alla categoria degli «strumenti finanziari» anche

- Soci sovventori (art.4 L.59/92)
- Azioni di partecipazione cooperativa (art.5 L.59/92)

## Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

- ✓ Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e postergate nella copertura perdite
- ✓ Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.
- ✓ In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci operatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del c.c.

## Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

- ✓ L'**emissione** dei titoli partecipativi, dei titoli “ibridi” e degli strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. L'emissione di titoli non partecipativi è competenza degli amministratori
- ✓ La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i **compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione** ai fini dell'emissione dei titoli.
- ✓ I **soci finanziatori possono esprimere al massimo 1/3 dei voti dell'assemblea**
- ✓ In caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, lo statuto deve prevedere l'assemblea speciale dei possessori di tali strumenti.



## Segue **STRUMENTI FINANZIARI**

I soci cooperatori possono sottoscrivere strumenti finanziari. [Risulta preferibile procedere all'emissione di titoli esplicitamente riservati a soci cooperatori e titoli esplicitamente riservati a soggetti terzi.](#) Qualora lo statuto consenta ai soci delle CMP la sottoscrizione di titoli partecipativi è necessario:


- Escludere esplicitamente che i soci cooperatori di CMP possano acquistare dai soci finanziatori titoli incorporanti il diritto a riserve divisibili;
- Prevedere modalità statutarie e/o regolamentari che, nel caso in cui i soci cooperatori di CMP acquistino strumenti finanziari, emessi dalla CMP in favore di un soggetto terzo, con limiti alla remunerazione più elevati rispetto a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 2514, riducano la remunerazione stessa nel rispetto della norma citata;

la cooperativa può scegliere di escludere che il socio cooperatore possa esercitare un diritto di voto nella sua veste di finanziatore, ovvero di attribuirgli voti fino a un terzo di quelli esprimibili in assemblea (come previsto dall'art. 2526, secondo comma, c.c.).


# Organi sociali



- **Assemblea dei soci** (*principio una testa - un voto*)



- **Consiglio d'amministrazione** (*maggioranza di soci cooperatori*)



- **Collegio sindacale**
- **Revisore legale dei conti**

# Assemblea dei soci

Può essere ordinaria o straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (approvazione del bilancio)

È convocata dal consiglio d'amministrazione

# Assemblea ordinaria

- ✓ Nomina e revoca l'organo amministrativo e l'organo di controllo
- ✓ Approva il bilancio d'esercizio e la destinazione dell'utile
- ✓ Approva i regolamenti
- ✓ .....

# Assemblea straordinaria

- ✓ Modifica lo statuto
- ✓ Emette strumenti finanziari
- ✓ Delibera operazioni di fusione/scissione
- ✓ Delibera la liquidazione della società
- ✓ .....

# Assemblea dei soci

Diritto di voto: soci iscritti da almeno 90 giorni

Voto per testa con le seguenti deroghe

*(se previste in statuto):*

**Persone giuridiche** max 5 voti

**Voto plurimo** nelle coop.ve 2° grado (vincolo individuale 1/10 e generale 1/3 dei presenti)

**Voto ai soci finanziatori** (max 1/3 voti dei presenti); *disciplina statutaria del voto di soci sia operatori che finanziatori*

**Voto ai soci speciali** (ridotto/senza diritto di voto)

Segue **ASSEMBLEA**

Delega di voto (coop-srl non è possibile; coop-spa max 10  
voti *stabilire in statuto se n° inferiore*)

Voto per corrispondenza (*è necessario prevederlo in statuto*)

# ASSEMBLEA – assemblee separate

## Assemblee separate:

OBBLIGATORIE

→ coop con più di 3000 soci e attività in più provincie

→ coop con più di 500 soci e più gestioni mutualistiche

FACOLTATIVE

→ per tutte le altre coop.ve in caso di specifiche materie o specifiche categorie di soci

Previste per le coop-spa, possibili in via teorica anche per coop-srl

Nel mandato dei delegati assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze

Delegati con mandato «pieno» o «vincolato»

Regolamenti interni: *rinvio per i criteri di composizione dell'assemblea*



# Consiglio di Amministrazione


- ✓ ha il compito di **gestire la cooperativa**, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto e dai regolamenti
- ✓ spettano al cda i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione
  - redazione del bilancio
  - tenuta dei libri sociali (libro soci, verbali assemblee, verbali cda)
  - formulazione piani strategici
  - assetto organizzativo
  - ammissioni-recessi-esclusioni soci
  - relazione sulla situazione mutualistica (art.2545 c.c.)
  - .....

# I documenti che compongono il bilancio d'esercizio

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 2423 1 comma C.C. «*gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa...*»
- art. 2424 C.C. contenuti dello stato patrimoniale.
- Art. 2425 C.C. contenuti dello conto economico.
- Art. 2427 C.C. contenuti della nota integrativa.
- Art. 2428 C.C. contenuti della relazione alla gestione.
- Art. 2429 C.C. contenuti della relazione dell'organo di controllo.
- Relazione società di certificazione in caso di bilancio soggetto a tale obbligo di legge.
- Art. 2435 bis C.C. Bilancio in forma abbreviata.

## IL FASCICOLO COMPLETO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO



In attuazione alla Direttiva n. 2013/34/EU per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare le nuove disposizioni entrano in vigore dal **1 gennaio 2016**. Il **quadro designato prevede 3 tipologie di bilancio calibrato** in base alle dimensioni:

<b>Drivers</b>	<b>Ordinario</b>	<b>Abbreviato</b>	<b>Micro</b>
<b>totale attivo</b>	> 4.400.000	non > 4.400.000	non > 175.000
<b>totale ricavi netti</b>	> 8.800.000	non > 8.800.000	non > 350.000
<b>n. medio dipend.</b>	> 50 unità	non > 50 unità	non > 5 unità
<b>stato patrimoniale</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Conto economico</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>nota integrativa</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>rendiconto finanziario</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
<b>Relazione sulla gestione</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

## Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Composizione
  - minimo **3 consiglieri** (*da 1/01/18 non è più possibile nominare l'amministratore unico*)
  - Maggioranza SOCI COOPERATORI
  - Soci finanziatori max 1/3 (*facoltà statutaria prevederli*)
  - Amministratori non soci in minoranza (*facoltà statutaria prevederli*)
- ✓ Scelta da parte di categorie di soci (nozione di categoria; modalità di elezione; peso proporzionale delle categorie → *disciplina statuto/regolamento*)
- ✓ Cumulo incarichi (*autonomia statutaria*)
- ✓ Durata max **3 esercizi** (*vietata la nomina a tempo indeterminato*)
- ✓ Limiti alla rieleggibilità (*lo statuto li può prevedere*)

## Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ all'interno del cda viene eletto il **Presidente** che ha la rappresentanza legale della società (vice-presidente; amministratore delegato)
- ✓ deleghe attribuibili al Presidente/a singoli consiglieri/al comitato esecutivo (*materie non delegabili: bilancio, fusione, ammissione/recessi/esclusione soci*)

## Segue **AMMINISTRATORI**

- ✓ Convocazione del cda
- ✓ Quorum costitutivo e deliberativo
- ✓ Verbalizzazione
- ✓ Sostituzione di membri del cda (*cooptazione*)

# DISPOSIZIONI RELATIVE A COOP-SRL

## AMMINISTRAZIONE

Amministratori soci (*in maggioranza*) e non soci

*(lo statuto può stabilire che tutti debbano essere soci)*

Nomina affidata ai soci (delibera assembleare o consultazione scritta)

Requisiti soggettivi (massima *libertà statutaria*)

Competenze: ampia area di argomenti dove i ruoli con l'assemblea sono fungibili

## FORME DI AMMINISTRAZIONE

Solo PLURIPERSONALE

Modello collegiale (Consiglio d'Amministrazione)

*(da 1-01-18 preclusa la possibilità di amministrazione disgiuntiva/congiuntiva)*

# Collegio Sindacale

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti

Solo **nelle coop-srl** è possibile nominare il **SINDACO UNICO**

Vigila su:

- ✓ osservanza della legge e dello statuto
- ✓ rispetto dei principi di corretta amministrazione (adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile, rispetto dello scopo mutualistico)

Partecipa a tutte le riunioni degli organi sociali (cda, assemblee ed eventuali comitati esecutivi)

Verifiche ogni 90 giorni e relazione annuale al bilancio



## Segue **COLLEGIO SINDACALE**

### **Obbligo di nomina ai sensi c.c.:**

Limiti dimensionali art. 2435bis c.c. (*superare 2 limiti per 2 anni consecutivi*)

Attivo >4.400.000 €

Ricavi >8.800.000 €

Dipendenti medi >50

Emissione di strumenti finanziari non partecipativi

Obbligo redazione del bilancio consolidato

Controllo di una società obbligata alla revisione legale

### **Se è previsto l'obbligo nello statuto**

***L'obbligo di nomina del collegio sindacale comporta l'obbligo anche della revisione legale***

# Revisione legale dei conti

Può essere affidata al Collegio Sindacale oppure a un Revisore esterno o a una Società di revisione

Funzioni del revisore legale dei conti:

- ✓ verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- ✓ verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano
- ✓ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

# COLLEGIO SINDACALE

Soluzioni possibili *(da prevedere in statuto)*

COLLEGIO SINDACALE che effettua sia il controllo amministrativo che la revisione legale (→tutti i membri devono essere Revisori Contabili)

oppure

COLLEGIO SINDACALE → controllo amministrativo (1 eff.+1 suppl. Revisori Contabili i restanti Albi Professionali o Docenti Universitari)

REVISORE ESTERNO → revisione legale (REVISORE UNICO O SOCIETA' DI REVISIONE)

***è obbligatorio collegio sindacale + società di revisione quando viene redatto il bilancio consolidato o quando vengono emessi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico***

## Segue **COLLEGIO SINDACALE**

Le coop-spa che non superano i limiti per l'obbligo del collegio sindacale devono comunque nominare un revisore esterno per la revisione legale

***Lo statuto può attribuire*** la nomina di 1/3 dei componenti il collegio sindacale ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi

# MODELLI ORGANIZZATIVI NELLE COOP-SPA

<b>Modelli</b> Funzioni	<b>Tradizionale</b>	<b>Dualista</b>	<b>Monista</b>
<b>Gestione / amministrazione</b>	<b>C.d.a.</b> (e organi delegati)	<b>Consiglio di gestione</b>	<b>C.d.a.</b>
<b>Controllo sulla gestione</b>	<b>Collegio sindacale</b>	<b>Consiglio di sorveglianza</b>	<b>Comitato di controllo</b> (interno al c.d.a.)
<b>Controllo contabile</b> (revisione legale - audit)	<b>Collegio sindacale /</b> <b>Revisore esterno</b>	<b>Revisore esterno</b>	<b>Revisore esterno</b>

# MODELLO DUALISTA

## CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- ✓ È eletto dall'assemblea
- ✓ Almeno 1 membro rev. contabile
- ✓ Compiti:
  - nomina e revoca il consiglio di gestione e promuove l'azione di responsabilità
  - approva i bilanci
  - svolge le funzioni del collegio sindacale (2403, comma 1: non controllo contabile)
  - riferisce all'assemblea

## CONSIGLIO DI GESTIONE

- ✓ Viene nominato dal Consiglio di sorveglianza
- ✓ Resta in carica max 3 anni
- ✓ Compito di gestione della società

# MODELLO MONISTA

## COMITATO DI CONTROLLO INTERNO

È eletto dal c.d.a. al suo interno

Tutti i membri comitato con requisiti di onorabilità/professionalità/indipendenza (legge ed eventualmente statuto); almeno metà del c.d.a. deve avere requisiti di indipendenza

Almeno 1 membro revisore contabile

È alternativo al collegio sindacale e ne svolge le funzioni (2403, comma 1: non controllo contabile)

# Vigilanza – certificazione di bilancio

- **Obbligo alla **certificazione di bilancio** (art. 15 L.59/92)**
  - ✓ Fatturato >60 mln
  - ✓ Partecipazione di controllo in una spa
  - ✓ Riserve indivisibili > 4 mln
  - ✓ Prestito sociale o soci finanziatori > 2 mln
  - ✓ Emissione di APC
  
- **Obbligo di assegnare l'incarico a una Società convenzionata con Legacoop (art. 15 L.59/92)**
  1. - Aleph Auditing
  2. - Axis
  3. - Deloitte & Touche
  4. - Fausto Vittucci
  5. - Fidital Revisione
  6. - Hermes
  7. - Kpmg
  8. - UHY Bompani
  9. - Pricewaterhousecoopers
  10. - EY
  11. - Ria Grant Thornton



# Vigilanza – revisione ministeriale

tutte le cooperative sono sottoposte alla “**revisione ministeriale**” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale

- Contributo di revisione da versare a inizio biennio (anno dispari) secondo parametri fissati da DM (soci, capitale, fatturato) – min.280€ max.3.570€
- Enti soggetti a revisione annuale:
  - Fatturato > 27.070.247,88
  - Controllo srl
  - Cooperative sociali
  - Coop. edificatrici iscritte all’Albo
  - Coop. soggette a certificazione di bilancio (*fatt > 60mln, riserve > 4mln, prestito e soci finanziatori >2 mln, controllo spa, emissione apc*)

# Vigilanza – revisione ministeriale

Esito della revisione:

- **Rilascio attestato**
  
- **Diffida a sanare irregolarità (max 90 gg. -> accertamento)**
  
- **Richiesta provvedimenti (invio proposta al Mise)**
  - ✓ **liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.**
  - ✓ **gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.**
  - ✓ **scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.**
    - con nomina del liquidatore
    - senza nomina del liquidatore
  - ✓ **sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies c.c.**
  - ✓ **cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.**